Circolare dell’Ordine di Ancona del 29/5/1989 n. 9

OGGETTO: Relazione geologica e relazione geotecnica - competenze.

Si riporta di seguito quanto pervenuto in data 24/5 dal Consiglio Nazionale Ingegneri in merito all'oggetto:
"Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il voto del 13/4/1989, prot. numero 183, ha indicato in modo inequivocabile le modalità applicative del D.M. 11 marzo 1988 per quanto concerne la redazione dei progetti ed ha pure risolto il conflitto di competenze sollevato dall'Ordine Nazionale dei Geologi con circolare del 27 dicembre 1988, rif. P/V7/2206.
Contrariamente alle tesi sostenute dall'Ordine Nazionale dei Geologi, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha così definitivamente stabilito:
a) per i progetti ricadenti in zone sismiche comprese negli strumenti urbanistici per i quali è stato già espresso il parere di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74, o ricadenti in zone per le quali sia disponibile un'adeguata documentazione geologica o geomorfologica, la ***relazione geologica*** *può essere svolta dal* ***progettista****;*
b) ***la relazione geotecnica*** *ricade nell'esclusivo ambito di competenza dell'ingegnere;*
c) in ogni caso relazioni geologiche e geotecniche devono essere fatte proprie e firmate dal progettista.
Si raccomanda pertanto l'osservanza delle disposizioni contenute nel *citato voto* (verrà pubblicato sul Bollettino n. 3/89) *del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed agli* Ordini *provinciali di provvedere a diffondere il medesimo agli iscritti ed alle Autorità locali interessate."*